



COMUNE DI ALBANO LAZIALE
PROVINCIA DI ROMA

DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 33 DEL 21.06.2002

OGGETTO: Approvazione Atto Costitutivo e Statuto società "Albalonga S.R.L."

L'anno duemiladue, il giorno ventuno del mese di giugno, in Albano Laziale, nell'aula consiliare del Comune, a seguito dell'avviso scritto contenente gli argomenti da trattare, consegnato a tutti i componenti, si è adunato il Consiglio comunale, in seduta straordinaria ed in prima convocazione.

Partecipa il Segretario generale Dott.ssa Lucia Lanza Cariccio.

Alle ore 17,55 il Presidente del Consiglio Raffaele Esposito assume la presidenza e dispone che si proceda all'appello nominale dei componenti per verificare il numero degli intervenuti.

All'appello risultano presenti n. 17 ed assenti n. 14 su n. 31 componenti assegnati ed in carica, e cioè:

			presenti	assenti
1) - MATTEI	MARCO	Sindaco		"
2) - ESPOSITO	RAFFAELE	Presidente	"	
3) - GIORGI	ROMEO	Consigliere		"
4) - SPACCATROSI	DARIO		"	
5) - ORCIUOLI	MATTEO MAURO		"	
6) - LO PRESTI COSTANTINO	FRANCESCO			"
7) - FORTINI	PIERO			"
8) - DI LAURO	ROBERTO		"	
9) - FERRARINI	MASSIMO			"
10) - GINESTRA	FABIO		"	
11) - CASANO	DIEGO SALVATORE			"
12) - CASCELLA	GIOVAMBATTISTA		"	
13) - PROSPERI	ANGELO		"	
14) - LIBERA	ROBERTO		"	
15) - SANTARELLI	ARISTIDE			"
16) - SANTELLI	SIMONA SAMANTHA			"
17) - FRAPPELLI	DANIELE		"	
18) - CECI	LUIGI		"	
19) - DI STEFANO	CECILIA		"	
20) - DE SANTIS	LUIGI			"
21) - SCALCHI	ADA		"	
22) - TOTI	MANLIO			"
23) - BORELLI	MASSIMILIANO		"	
24) - ANTONACCI	STEFANO			"
25) - DI GIUSEPPE	NICOLA			"
26) - VENDITTI	ADRIANO		"	
27) - ROVERE	VINCENZO		"	
28) - ROMA	DOMENICO			"
29) - SANNIBALE	MAURIZIO		"	
30) - MARINI	NICOLA			"
31) - DI FAZIO	FAUSTO		"	

Il Presidente, constatato che il numero degli intervenuti è legale, dichiara aperta la seduta che è pubblica.

Sono nominati scrutatori di seduta i consiglieri: Sannibale, Di Fazio, Antonacci.

In apertura di seduta: **presenti n. 17, assenti n. 14:** (Mattei, Giorgi, Lo Presti Costantino, Fortini, Ferrarini, Casano, Santarelli, Santelli, De Santis, Toti, Antonacci, Di Giuseppe, Roma, Marini).

Partecipano senza diritto di voto, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento del Consiglio Comunale, gli Assessori: Marco Silvestroni, Giuliano Ippoliti, Carlo Tanni, Fabio De Marco.

Il Presidente legge l'oggetto del punto all'o.d.g. e cioè: *Approvazione Atto Costitutivo e Statuto società "Albalonga S.R.L."*

Segue, agli atti, l'intervento del consigliere Orciuoli, il quale propone una sospensione della seduta.

Alle ore 18,00 il Presidente sospende la seduta del Consiglio.

La seduta riprende alle ore 19,15.

All'appello risultano: **presenti n. 22, assenti n. 9** (Fortini, Ferrarini, Casano, Santarelli, Santelli, De Santis, Toti, Di Giuseppe, Roma).

Segue, agli atti, l'intervento del Sindaco, il quale propone una sospensione della seduta per un dibattito sul problema della carenza idrica.

Il Presidente sospende la seduta alle ore 19,35.

La seduta riprende alle ore 19,50.

All'appello risultano: **presenti n. 20, assenti n. 11** (Spaccatrosi, Fortini, Casano, Santarelli, Santelli, Ceci, De Santis, Toti, Di Giuseppe, Roma, Sannibale).

Segue, agli atti, l'intervento del Sindaco.

Sopraggiungono, nel frattempo, i consiglieri Santelli, Spaccatrosi, Sannibale: **presenti n. 23, assenti n. 8.**

Segue, agli atti, l'intervento del consigliere Rovere.

Sopraggiunge, nel frattempo, il consigliere Toti: **presenti n. 24, assenti n. 7.**

Segue, agli atti, l'intervento del consigliere Venditti.

Sopraggiunge, nel frattempo, il consigliere Di Giuseppe: **presenti n. 25, assenti n. 6.**

Seguono, agli atti, gli interventi dei seguenti consiglieri: Scalchi, Libera, Orciuoli.

Sopraggiunge, nel frattempo, il consigliere Fortini: **presenti n. 26, assenti n. 5.**

Seguono, agli atti, gli interventi dei consiglieri: Scalchi, Marini, Libera.

Alle ore 22,05 assume la presidenza il Vice Presidente consigliere Di Stefano.

Seguono, agli atti, gli interventi dei consiglieri: Di Fazio, Esposito, Antonacci, dell'Assessore Ippoliti, del consigliere Rovere il quale chiede una sospensione della seduta.

Il Vice Presidente del Consiglio sospende la seduta alle ore 11,05.

Alle ore 23,45 riprende la seduta del Consiglio Comunale, presieduta dal Presidente Esposito.

All'appello risultano: **presenti n. 23, assenti n. 8** (Fortini, Casano, Santarelli, Ceci, De Santis, Toti, Rovere, Roma).

Il Presidente del Consiglio legge la proposta di deliberazione in oggetto.

Sopraggiunge, nel frattempo, il consigliere Rovere: presenti n. 24, assenti n. 7.

Segue, agli atti, l'intervento del consigliere Rovere, il quale legge il seguente emendamento a nome di tutta la minoranza:

Art. 1 – La società "ALBALONGA Srl" resterà a totale capitale Pubblico fino a quando la legge lo consentirà.

Art. 2 – La società "ALBALONGA Srl" fermo restando il rispetto dell'art. (1) potrà successivamente favorire la partecipazione di privati a condizione che il comune di Albano mantenga la maggioranza del capitale sociale.

Art. 3 – Gli attuali dipendenti comunali coinvolti nella costituzione della società "ALBALONGA Srl" hanno facoltà di scelta, cioè potranno liberamente e autonomamente optare fra restare nei ruoli del comune di Albano Laziale o trasferirsi nella costituenda società.

Art. 4 – Con riferimento all'Art. 2, i dipendenti che si trasferiranno nella "ALBALONGA Srl" potranno essere riassorbiti nei ruoli del comune di Albano a semplice richiesta, purché non siano trascorsi tre anni dal loro trasferimento alla società Srl.

Art. 5 – Per quanto concerne il servizio dell'asilo nido, considerate le sue peculiarità annualmente il Consiglio Comunale verificherà gli standard qualitativi attraverso una commissione consiliare apposita che dovrà proporre entro il 30 giugno di ogni anno per il 1° triennio di attività, eventuali motivate modifiche nell'assetto organizzativo compresa anche la riassunzione nella diretta gestione.

Il Presidente del Consiglio mette in votazione l'emendamento presentato di tutta la minoranza. Segue quindi, agli atti, l'intervento del Presidente, il quale dichiara il voto favorevole dell'intera maggioranza all'emendamento, poiché lo ritiene una richiesta fondata.

Il Consiglio Comunale

Con votazione espressa per alzata di mano che ha dato il seguente esito:

presenti: n. 24

votanti: n. 24

astenuti: nessuno

voti favorevoli: n. 24

voti contrari: nessuno

Approva l'emendamento presentato dalla minoranza.

Il Presidente del Consiglio mette in votazione il punto all'ordine del giorno, quale risulta per effetto dell'emendamento approvato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la L. n. 448 del 28.12.2001 (Legge Finanziaria) segnatamente all'art. n. 35, comma 15;

Visti gli artt. 113 e 113 bis del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000;

In linea con i principi dello Statuto e poiché i sopracitati articoli 113 e 113 bis del T.U. impongono una attività gestionale secondo i principi di una maggiore efficienza ed economicità, che possono essere svolti in modo migliore in regime privatistico;

Dato atto che è stato dato incarico ad un perito nominato dal Tribunale di valutare i servizi ed i beni da esternalizzare, per poter stabilire l'ammontare della somma per il conferimento del capitale sociale;

Visto che è disponibile la somma di € 268.228,55 sul cap. 4663 del bilancio di previsione per l'esercizio 2002, per il conferimento delle quote e per le spese necessarie alla costituzione della società, da impegnarsi con successivi atti dirigenziali, a seguito della valutazione dei servizi e dei beni effettuata dal perito nominato dal Tribunale;

Visto il parere favorevole sulla regolarità tecnica, espresso in data 20.06.2002, dal Responsabile del Servizio Interessato, Dott.ssa Silvia De Angelis, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto il parere favorevole sulla regolarità contabile, espresso in data 20.06.2002, dal Responsabile del Servizio finanziario, Rag. Liliana Costantini, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Con votazione espressa per alzata di mano che ha dato il seguente esito:

presenti: n. 24

votanti: n. 24

astenuti: n. 6 (Marini, Di Giuseppe, Scalchi, Rovere, Borelli, Antonacci)

voti favorevoli: n. 18

voti contrari: nessuno

DELIBERA

1. Di approvare l'Atto Costitutivo di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente atto;

2. Di approvare lo Statuto di cui all'allegato B, che forma parte integrante del presente atto;
3. Di dare atto che è disponibile la somma di € 268.228,55 sul cap. 4663 del bilancio di previsione per l'esercizio 2002, per il conferimento delle quote e per le spese necessarie alla costituzione della società, da impegnarsi con successivi atti dirigenziali, a seguito della valutazione dei servizi e dei beni effettuata dal perito nominato dal Tribunale;
4. Di stabilire altresì:

Art. 1 – La società "ALBALONGA Srl" resterà a totale capitale Pubblico fino a quando la legge lo consentirà.

Art. 2 – La società "ALBALONGA Srl" fermo restando il rispetto dell'art. (1) potrà successivamente favorire la partecipazione di privati a condizione che il comune di Albano mantenga la maggioranza del capitale sociale.

Art. 3 – Gli attuali dipendenti comunali coinvolti nella costituzione della società "ALBALONGA Srl" hanno facoltà di scelta, cioè potranno liberamente e autonomamente optare fra restare nei ruoli del comune di Albano Laziale o trasferirsi nella costituenda società.

Art. 4 – Con riferimento all'Art. 2, i dipendenti che si trasferiranno nella "ALBALONGA Srl" potranno essere riassorbiti nei ruoli del comune di Albano a semplice richiesta, purché non siano trascorsi tre anni dal loro trasferimento alla società Srl.

Art. 5 – Per quanto concerne il servizio dell'asilo nido, considerate le sue peculiarità annualmente il Consiglio Comunale verificherà gli standard qualitativi attraverso una commissione consiliare apposita che dovrà proporre entro il 30 giugno di ogni anno per il 1° triennio di attività, eventuali motivate modifiche nell'assetto organizzativo compresa anche la riassunzione nella diretta gestione.

Dopodiché, con separata votazione resa per alzata di mano, che ha dato il seguente esito:

presenti: n. 24

votanti: n. 24

astenuti: n. 6 (Marini, Di Giuseppe, Scalchi, Rovere, Borelli, Antonacci)

voti favorevoli: n. 18

voti contrari: nessuno

DELIBERA

Di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

Segue, agli atti, l'intervento del Sindaco, il quale chiede al Presidente del Consiglio di verificare il numero legale.

All'appello risultano: **presenti n. 8** (Mattei, Esposito, Spaccatosi, Lo Presti Costantino, Di Giuseppe, Venditti, Rovere, Marini), **assenti n. 23**.

La seduta è sospesa per mancanza del numero legale.



- La gestione di farmacie, la distribuzione intermedia allé farmacie pubbliche e private ed alle strutture sanitarie di prodotti del settore farmaceutico e parafarmaceutico, l'informazione ed educazione finalizzata al corretto uso del farmaco, nonché l'aggiornamento professionale, nel quadro del SSN e della legislazione vigente;
- La gestione del servizio di assistenza ai portatori di handicap nelle scuole e l'assistenza di base e domiciliare;
- La realizzazione e la gestione di case di cura e delle attività di assistenza alla persona;
- La gestione dei servizi di Igiene Ambientale quali raccolta, trasporto e smaltimento, anche con riciclaggio e recupero energetico, dei rifiuti solidi urbani nonché di quelli speciali, ospedali, industriali, tossico-nocivi, pericolosi e di ogni tipo, raccolta differenziata, lavaggio e spazzamento stradale;
- La realizzazione e la gestione di aree di sosta a pagamento per autoveicoli e delle attività connesse;
- La gestione di servizi quali l'illuminazione pubblica nonché l'impianto di servizio ed esercizio di apparati semaforici e di segnaletica;
- Il servizio di pulizie e manutenzione di edifici pubblici, privati ed industriali;
- Il servizio di manutenzione delle strade, aree verdi ed altri beni immobili;
- Il servizio di affissione, pubblicità TOSAP e riscossione dei tributi;
- La gestione e manutenzione del ciclo completo delle acque comprese la gestione degli impianti di depurazione;
- Il servizio scuolabus e attività di trasporto pubblico e privato;
- Il servizio di portineria, assistenza e sorveglianza nelle scuole;
- La gestione di asili nido;
- Servizi telematici ed informatici inerenti applicazioni in campi di interesse o affini alle attività aziendali;
- Cablatura, impianti ed esercizio di reti e di sistemi telematici ed informatici;
- Servizi pubblici di interesse culturale e turistico;
- La gestione di servizi di ristorazione per aziende, istituti scolastici e religiosi, ospedali, case di cura, manifestazioni e raduni sportivi;
- Servizi di lavanderia, noleggio sterilizzazione e gestione di prodotti tessili ad uso sanitario per presidi ospedalieri, centri di cura, case di riposo e cliniche specializzate;
- La gestione dei Servizi funebri e cimiteriali;
- Approvvigionamento, distribuzione e gestione dei servizi energetici, da rete e non (elettricità, gas, teleriscaldamento, ecc.);
- La gestione di fiere, esposizioni e mercati.

La società può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connesso, completare o affine a quelle sopra indicate quali quelle di studio, di consulenza, di assistenza e di progettazione costruzione e ristrutturazione degli immobili ed impianti necessari da chiunque commissionate nell'osservanza delle normative vigenti in materia.

La società realizza e gestisce, senza vincoli territoriali, tali servizi e attività direttamente, per conto del Comune di Albano Laziale e degli altri enti locali che acquisiscano in essa partecipazioni e le affidino la gestione dei predetti servizi ed attività, nonché per conto di persone fisiche, enti pubblici o privati, anche non soci.

La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche attraverso società controllate o collegate, o l'affitto di aziende di carattere pubblico o privato o rami di esse, o la partecipazione a raggruppamenti temporanei d'impresa.

La società può, inoltre, svolgere e curare il coordinamento tecnico e finanziario delle società partecipate e prestare, in loro favore, l'opportuna assistenza finanziaria.

Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili e necessarie.

La società può contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici che privati, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni ordine e grado.

La società non può svolgere attività riservate alla Banche o ad altri intermediari autorizzati, ai sensi delle vigenti leggi in materia creditizia, bancaria e finanziaria.

La società assicura agli utenti e ai cittadini le informazioni inerenti ai servizi gestiti.



Articolo 4

Il capitale sociale è di Euro
Ed è divisa in numero
uno cadauna, sottoscritto, da

quote del valore di euro

Si dà atto che il conferimento in danaro pari a eurodel capitale sociale risulta versato in deposito presso la Banca.....

come da ricevuta rilasciata in data.....

che, in copia, si allega al presente atto sotto la lettera "C", omessane la lettura per espressa dispensa del comparente con il mio consenso.

Articolo 5

L'esercizio sociale si chiude il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2002 (duemiladue).

L'Assemblea per l'approvazione del bilancio è convocata dall'organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2491 del Codice Civile.

Le eccedenze di gestione, risultanti da bilancio regolarmente approvato, dedotta la parte da destinare alla riserva legale saranno, della stessa Assemblea che approva il bilancio, attribuiti ai sensi dell'articolo 2492 del Codice civile, salvo che non se ne stabilisca la destinazione a fondi o riserve al fine di potenziare l'attività sociale.

Articolo 6

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da 3 (tre) a 7 (sette) membri, a scelta dell'Assemblea ordinaria che li elegge, anche fra i non soci.

Vengono nominati, per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente, dall'Assemblea.

Durano in carica 2 (due) anni, salvo revoca, dimissioni o altra causa impediente.

Contestualmente viene nominato il primo Consiglio di Amministrazione, composto damembri, nelle persone dei signori:

- | | | |
|----|----------------|-------------|
| 1. | nato a | |
| | residente in | |
| | codice fiscale | Presidente |
| 2. | nato a | |
| | residente in | |
| | codice fiscale | Consigliere |
| 3. | nato a | |
| | residente in | |
| | codice fiscale | Consigliere |
| 4. | nato a | |
| | residente in | |
| | codice fiscale | Consigliere |
| 5. | nato a | |
| | residente in | |
| | codice fiscale | Consigliere |
| 6. | nato a | |
| | residente in | |
| | codice fiscale | Consigliere |



Al Consiglio di Amministrazione è attribuita la gestione ordinaria e straordinaria della Società ed in particolare la facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il conseguimento dell' oggetto sociale, con esclusione di ogni altro potere che la legge riserva inderogabilmente all'Assemblea. La firma è la rappresentanza sociale di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed ai Consiglieri delegati, se nominati, nei limiti della delega.

Articolo 7

Il Collegio sindacale è composto da tre membri effettivi, compreso il Presidente, e due supplenti, con i poteri e le funzioni previsti dalla legge.

Contestualmente viene nominato il primo collegio sindacale nelle persone dei signori:

1. nato a residente in codice fiscale	Presidente
2. nato a residente in codice fiscale	Sindaco effettivo
3. nato a residente in codice fiscale	Sindaco effettivo
4. nato a residente in codice fiscale	Sindaco supplente
5. nato a residente in codice fiscale	Sindaco supplente

Articolo 8

Le assemblee sono ordinarie e straordinarie:

Per le modalità di convocazione e di votazione valgono le disposizioni contenute nello Statuto sociale e le norme del Codice Civile in materia di Società a responsabilità limitata.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente ed in mancanza di quest' ultimo, o in assenza di entrambi, da persona designata dall' Assemblea stessa tra i suoi componenti.

Le funzioni di segretario sono svolte da persona nominata dall'Assemblea, a meno che il verbale debba essere redatto dal notaio.

Addivenendosi, in qualsiasi tempo e per qualunque causa, allo scioglimento della Società, l'assemblea fisserà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri.

Articolo 9

Si autorizza il signor

sopra generalizzato, a ritirare l'importo corrispondente all'effettuato versamento del conferimento in denara di euro..... del capitale sociale, non appena ultimate le formalità per la legale costituzione della Società, con pieno esonero della Banca da ogni responsabilità al riguardo.



Si delega il medesimo signor
sopra generalizzato, ad apportare, al presente atto ed allegato Statuto, tutte quelle modifiche,
variazioni od aggiunte che venissero richieste in sede di iscrizione nel Registro delle Imprese.

Articolo 10

Le spese del presente atto e conseguenti, ammontanti presuntivamente ad euro
....., sono a carico del componente.



STATUTO DELLA SOCIETA' ALBALONGA A RESPONSABILITA' LIMITATA

Art. 1 - Costituzione e denominazione

- Ai sensi degli artt. 113 e 113 bis del T.U. del 18.08.2000 n. 267 è costituita,
una società a responsabilità limitata denominata "Albalonga s.r.l."

Art. 2 - Sede

- La società ha sede legale in Albano Laziale
- Ai sensi di legge potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

Art. 3 - Durata

- La durata della società è fissata fino al 2052 e potrà essere prorogata, come pure anticipata, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art. 4 - Oggetto

La società ha per oggetto:

- La gestione di farmacie, la distribuzione intermedia alle farmacie pubbliche e private ed alle strutture sanitarie di prodotti del settore farmaceutico e parafarmaceutico, l'informazione ed educazione finalizzata al corretto uso del farmaco, nonché l'aggiornamento professionale, nel quadro del SSN e della legislazione vigente;
- La gestione del servizio di assistenza ai portatori di handicap nelle scuole e l'assistenza di base e domiciliare;
- La realizzazione e la gestione di case di cura e delle attività di assistenza alla persona;
- La gestione dei servizi di igiene Ambientale quali raccolta, trasporto e smaltimento, anche con riciclaggio e recupero energetico, dei rifiuti solidi urbani nonché di quelli speciali, ospedalieri, industriali, tossico-nocivi, pericolosi e di ogni tipo, raccolta differenziata, lavaggio e spazzamento stradale;
- La realizzazione e la gestione di aree di sosta a pagamento per autoveicoli e delle attività connesse;
- La gestione di servizi quali l'illuminazione pubblica nonché l'impianto ed esercizio di apparati semaforici e di segnaletica;

- ☐ Il servizio di pulizia e manutenzione di edifici pubblici, privati ed industriali.
 - ☐ Il servizio di manutenzione delle strade, aree verdi e altri beni immobili;
 - ☐ Servizio di affissione, pubblicità, TOSAP e riscossione dei tributi;
 - ☐ Gestione e manutenzione del ciclo completo delle acque compresa la gestione degli impianti di depurazione;
 - ☐ Servizio scuolabus e attività di trasporto pubblico e privato;
 - ☐ Servizio di portineria, assistenza e sorveglianza nelle scuole;
 - ☐ Gestione asili nido;
 - ☐ Servizi telematici ed informatici inerenti applicazioni in campi di interesse o affini alle attività aziendali;
 - ☐ Cablatura, impianto ed esercizio di reti e di sistemi telematici ed informatici;
 - ☐ Servizi pubblici di interesse culturale e turistico;
 - ☐ La gestione di servizi di ristorazione per aziende, istituti scolastici e religiosi, ospedali, case di cura, manifestazioni e raduni sportivi;
 - ☐ Servizi di lavanderia industriale, noleggio, sterilizzazione e gestione di prodotti tessili ad uso sanitario per presidi ospedalieri, centri di cura, case di riposto e cliniche specializzate;
 - ☐ La gestione dei Servizi funebri e cimiteriali;
 - ☐ Approvvigionamento, distribuzione e gestione dei servizi energetici, da rete e non (elettricità, gas, teleriscaldamento, ecc.);
 - ☐ Gestione di fiere, esposizioni e mercati.
- La società può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare o affine a quelle sopra indicate quali quelle di studio, di consulenza, di assistenza e di progettazione e costruzione e ristrutturazione degli immobili ed impianti necessari da chiunque commissionate, nell'osservanza delle normative vigenti in materia.
 - La società realizza e gestisce, senza vincoli territoriali, tali servizi e attività direttamente per conto del Comune di Albano e degli altri enti locali che acquisiscano in essa partecipazioni e le affidino la gestione dei predetti servizi ed attività, nonché per conto di persone fisiche, enti pubblici o privati, anche non soci.

- La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche attraverso società controllate o collegate, o l'affitto di aziende di carattere pubblico o privato o rami di esse, o la partecipazione a raggruppamenti temporanei d'impresa.
- La società può, inoltre, svolgere e curare il coordinamento tecnico e finanziario delle società partecipate e prestare, in loro favore, l'opportuna assistenza finanziaria.
- Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili e necessarie.
- La società può contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con istituti pubblici che privati, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni ordine e grado.
- La società non può svolgere attività riservate alle banche o ad altri intermediari autorizzati, ai sensi delle vigenti leggi in materia creditizia, bancaria e finanziaria.
- La società assicura agli utenti e ai cittadini le informazioni inerenti ai servizi gestiti.

Art.5 – Capitale sociale

- Il capitale sociale è di euro _____ ed è diviso in n. _____ quote del valore di euro uno (1) cadauna;
- Il capitale sociale è interamente sottoscritto dal Comune di Albano Laziale;
- Il Comune di Albano, previa delibera del Consiglio Comunale, si impegna a mantenere una quota di partecipazione non inferiore al 51% del capitale sociale anche in caso di cessione di quote ad altri enti locali;
- Sono inefficaci, nei confronti della società, tutti gli atti di trasferimento di quote posti in essere in violazione del precedente 3° comma. Il superamento del limite di cui al detto 3° comma, comporta il divieto per gli amministratori di Iscrivere i trasferimenti nel libro dei soci per le quote eccedenti il limite stesso;
- Una parte del capitale sociale eccedente il 51% può essere ceduta , nel limite massimo complessivo del 5% del capitale stesso, ai dipendenti , fermo restando che ciascun acquirente non potrà acquisire quote per un valore nominale superiore al 5% della quota di cui al presente comma, con vincolo di inalienabilità per un periodo di tre anni.
- I soci possono effettuare finanziamenti alla società, fruttiferi od infruttiferi, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari anche emanate in materia.

- Il domicilio dei soci, per quel che riguarda i rapporti con la società, è quello che risulta dal libro dei soci.
- La qualità di socio comporta l'incondizionata accettazione di tutte le clausole dello statuto e di tutte le deliberazioni assunte dagli organi sociali, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità.

Art.6 – Quote di conferimento

- Le quote sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
- Le quote sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in assemblea.
- In sede di aumento di capitale sociale, i soci hanno diritto di opzione nella sottoscrizione di quote di nuova emissione, in proporzione al numero di quote possedute rilevabile dall'iscrizione nel libro soci alla data di deliberazione dell'aumento di capitale sociale.

Art.7 – Prelazione

- Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito e di liberalità, le proprie quote, ovvero i diritti di opzione sulle emittende quote in caso di aumento del capitale sociale, deve previamente, a mezzo di lettera raccomandata R.R. da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione può essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della proposta di vendita, provvede a darne comunicazione scritta a tutti i soci.
- I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono informare a mezzo di lettera raccomandata R.R. indirizzata al Presidente del Consiglio di amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le quote o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvede ad informare l'offerente e tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata R.R. delle proposte di acquisto pervenute.

- Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le quote o i diritti di opzione offerti in vendita, sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.
- I trasferimenti delle quote operati in violazione del diritto di prelazione sono inefficaci nei confronti della società e comportano, per gli amministratori, il divieto di iscriverli nel libro dei soci.
- Le clausole di cui al presente articolo non si applicano nel caso di trasferimento di azioni e di diritti di opzione tra e a enti locali.

Art.8 – Organi della società

- Sono organi della società:
 - a) L'Assemblea dei soci;
 - b) Il Consiglio di Amministrazione;
 - c) Il Presidente del C.d.A.;
 - d) Il Collegio Sindacale.

Art.9 – L'Assemblea dei soci

- L'Assemblea dei soci rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge e allo statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.
- Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega secondo le disposizioni di cui all'art. 2372 c.c.

Art.10 – Convocazione dell'assemblea

- L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge; essa è convocata dal consiglio di amministrazione nella sede sociale o nel diverso luogo indicato dall'avviso di convocazione, purché in Italia, osservate le disposizioni dell'art. 2484 del codice civile.

Art.12 – Assemblea ordinaria

- L'assemblea ordinaria:
 - a) Approva il bilancio e i programmi annuali e pluriennali della società;
 - b) Nomina il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Presidente e i componenti del Collegio Sindacale;
 - c) Determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;

d) Delibera sugli oggetti sottoposti al suo esame dagli amministratori e in particolare, qualora il consiglio di amministrazione ne abbia fatto richiesta, esprime pareri sull'assunzione di nuove attività o di servizi connessi a quelli oggetto della società, sulla partecipazione a società di capitali, sugli acquisti ed alienazioni immobiliari e relative permuta;

e) Delibera su tutti gli altri oggetti ad essa riservati dalla legge o dal presente statuto.

▪ L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati.

▪ L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con la medesima maggioranza.

▪ Qualora particolari esigenze lo richiedano, esigenze che dovranno essere di volta in volta riscontrate con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione entro il termine ordinario di 4 (quattro) mesi, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art.12 – Assemblea straordinaria

▪ L'assemblea è convocata in via straordinaria per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento della società, sulla nomina ed i poteri dei liquidatori e su quant'altro previsto dalla legge.

▪ L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale e delibera con la medesima maggioranza.

Art.13 – Funzionamento dell'Assemblea

▪ L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente ed in mancanza di quest'ultimo, o in assenza di entrambi, da persona designata dall'assemblea stessa tra i suoi componenti.

▪ L'Assemblea nomina un segretario anche non socio, salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio ai sensi di legge.

- Spetta al Presidente constatare la validità dell'assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'assemblea e di regolare l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle assemblee.
- Il Presidente, ove lo ritenga opportuno, nomina due o più scrutatori, scegliendoli tra i soci o tra i loro rappresentanti intervenuti in assemblea.

Art.14 – Trasmissione delle deliberazioni assembleari al Comune

- Copia delle deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono inviate, a titolo informativo, al Comune di Albano Laziale e altri enti locali partecipanti alla società a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione entro 5 (cinque) giorni dalla loro adozione.

Art.15 – Consiglio di Amministrazione

- La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) componenti compreso il Presidente, nominati, per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea anche tra non soci e scelti per competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa nei settori di attività della società.
- La determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è effettuata dall'Assemblea prima di procedere all'elezione degli amministratori nei predetti limiti.
- Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i membri un Vice – Presidente con funzioni vicarie.
- Gli amministratori durano in carica 2 (due) esercizi e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. Tuttavia, se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende scaduto l'intero consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori. In tal caso gli



amministratori restano in carica per la convocazione dell'Assemblea e per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina dei successori.

Art.16 – Funzionamento del consiglio di amministrazione

- Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente o di chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
- Devono, tuttavia, essere assunte con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:
 - a) La determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale;
 - b) L'acquisto e la cessione di partecipazione di controllo;
 - c) La nomina o la designazione di rappresentanti della società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la società partecipa.
- Il Consiglio si riunisce nella sede della società o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti.
- La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata R.R. da recapitarsi almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta per telegramma o telefax spedito almeno 24 ore prima.
- Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, fissando il luogo, la data, l'ora, della convocazione e gli argomenti da porre all'ordine del giorno.
- Il verbale delle riunioni del Consiglio deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato di volta in volta o permanentemente dal Consiglio stesso.

Art.17 – Poteri del Consiglio di Amministrazione

- Il Consiglio di Amministrazione provvede, con ogni più ampio potere, all'ordinaria e straordinaria amministrazione della società, e, in particolare, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento



dell'oggetto sociale, esclusi quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

Art.18 – Presidente

- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha, salvo quanto stabilito dall'art. 19, comma 3 la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.
- In caso di impedimento, il Presidente, ove non sia nominato il Vice-Presidente, è sostituito dall'amministratore delegato o dal consigliere a ciò delegato.
- Il Presidente controlla la regolarità della gestione della società, riferendone al Consiglio ed attua le deliberazioni del Consiglio.
- Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore Generale, Procuratori speciali e mandatarî in genere per speciali atti o categorie di atti determinandone i poteri e gli emolumenti.
- Agli Amministratori delegati e al Direttore Generale spetta la rappresentanza della società nei limiti della delega conferita.
- Agli amministratori delegati e al Direttore Generale è fatto obbligo di tenere costantemente informato il Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta, secondo le modalità stabilite dal medesimo consiglio all'atto del conferimento della delega.

Art.19 – Direttore Generale

- Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale.
- Il Direttore Generale è scelto fra soggetti in possesso di elevate attitudini ed esperienze professionali e manageriali. Il Consiglio di Amministrazione nell'atto di nomina determina la durata dell'incarico.
- Il Direttore Generale esercita i poteri che gli sono delegati dal Consiglio di Amministrazione, fatte salve le attribuzioni espressamente riservate dalla legge, e dal presente Statuto al Consiglio medesimo.

Art.20 – Collegio sindacale

- Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente e due supplenti, tutti eletti dall'assemblea dei soci, nominati e funzionanti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
- I sindaci durano in carica tre (3) esercizi e sono rieleggibili.

- Il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio sindacale è determinato dall'assemblea.

Art.21 – Bilanci ed utili

- L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini ed osservando le disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale.
- Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.
- Il pagamento degli utili netti è effettuato nei modi, luoghi e termini stabiliti dal consiglio di amministrazione.
- Gli utili netti non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili, sono prescritti a favore della società.

Art.22 – Scioglimento e liquidazione

- Nel caso di scioglimento della società, l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede, ai sensi di legge, alla nomina ed eventualmente, alla sostituzione di uno o più liquidatori, indicandone i poteri e i compensi.

Art.23 – Disposizione generale

- Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Art.24 – Controversie – Foro competente

- Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti fra la società, i soci e componenti degli organi sociali, il giudice competente è quello che esercita la giurisdizione nell'ambito del Comune di Albano.



STATUTO DELLA SOCIETA' ALBALONGA A RESPONSABILITA' LIMITATA**Art. 1 – Costituzione e denominazione**

- Al sensi degli artt. 113 e 113 bis del T.U. del 18.08.2000 n. 267 è costituita,
una società a responsabilità limitata denominata "Albalonga s.r.l."

Art. 2 – Sede

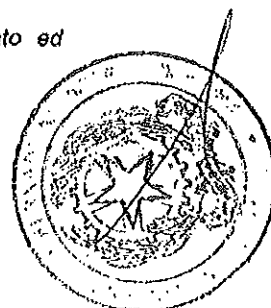
- La società ha sede legale in Albano Laziale
- Al sensi di legge potranno essere istituite o soppresse sedi secondarie, uffici, filiali, succursali, agenzie e rappresentanze.

Art.3 – Durata

- La durata della società è fissata fino al 2052 e potrà essere prorogata, come pure anticipata, con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci.

Art.4 – Oggetto

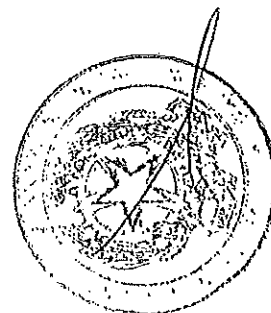
- La società ha per oggetto:
 - La gestione di farmacie, la distribuzione intermedia alle farmacie pubbliche e private ed alle strutture sanitarie di prodotti del settore farmaceutico e parafarmaceutico, l'informazione ed educazione finalizzata al corretto uso del farmaco, nonché l'aggiornamento professionale, nel quadro del SSN e della legislazione vigente;
 - La gestione del servizio di assistenza ai portatori di handicap nelle scuole e l'assistenza di base e domiciliare;
 - La realizzazione e la gestione di case di cura e delle attività di assistenza alla persona;
 - La gestione dei servizi di Igiene Ambientale quali raccolta, trasporto e smaltimento, anche con riciclaggio e recupero energetico, dei rifiuti solidi urbani nonché di quelli speciali, ospedalleri, industriali, tossico-nocivi, pericolosi e di ogni tipo, raccolta differenziata, lavaggio e spazzamento stradale;
 - La realizzazione e la gestione di aree di sosta a pagamento per autoveicoli e delle attività connesse;
 - La gestione di servizi quali l'illuminazione pubblica nonché l'impianto ed esercizio di apparati semaforici e di segnaletica;



- ☐ Il servizio di pulizia e manutenzione di edifici pubblici, privati ed industriali.
- ☐ Il servizio di manutenzione delle strade, aree verdi e altri beni immobili;
- ☐ Servizio di affissione, pubblicità, TOSAP e riscossione dei tributi;
- ☐ Gestione e manutenzione del ciclo completo delle acque compresa la gestione degli impianti di depurazione;
- ☐ Servizio scuolabus e attività di trasporto pubblico e privato;
- ☐ Servizio di portineria, assistenza e sorveglianza nelle scuole;
- ☐ Gestione asili nido;
- ☐ Servizi telematici ed informatici inerenti applicazioni in campi di interesse o affini alle attività aziendali;
- ☐ Cablatura, impianto ed esercizio di reti e di sistemi telematici ed informatici;
- ☐ Servizi pubblici di interesse culturale e turistico;
- ☐ La gestione di servizi di ristorazione per aziende, istituti scolastici e religiosi, ospedali, case di cura, manifestazioni e raduni sportivi;
- ☐ Servizi di lavanderia industriale, noleggio, sterilizzazione e gestione di prodotti tessili ad uso sanitario per presidi ospedalieri, centri di cura, case di riposo e cliniche specializzate;
- ☐ La gestione dei Servizi funebri e cimiteriali;
- ☐ Approvvigionamento, distribuzione e gestione dei servizi energetici, da rete e non (elettricità, gas, teleriscaldamento, ecc.);
- ☐ Gestione di fiere, esposizioni e mercati.

ALBANO LAZIO

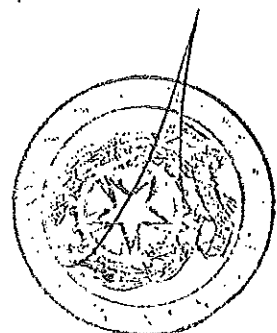
- La società può inoltre svolgere qualsiasi attività comunque connessa, complementare o affine a quelle sopra indicate quali quelle di studio, di consulenza, di assistenza e di progettazione e costruzione e ristrutturazione degli immobili ed impianti necessari da chiunque commissionate, nell'osservanza delle normative vigenti in materia.
- La società realizza e gestisce, senza vincoli territoriali, tali servizi e attività direttamente per conto del Comune di Albano e degli altri enti locali che acquisiscano in essa partecipazioni e le affidino la gestione dei predetti servizi ed attività, nonché per conto di persone fisiche, enti pubblici o privati, anche non soci.



- La realizzazione dell'oggetto sociale può essere perseguita anche attraverso società controllate o collegate, o l'affitto di aziende di carattere pubblico o privato o rami di esso, o la partecipazione a raggruppamenti temporanei d'impresa.
 - La società può, inoltre, svolgere e curare il coordinamento tecnico e finanziario delle società partecipate e prestare, in loro favore, l'opportuna assistenza finanziaria.
 - Per il perseguimento dell'oggetto sociale, la società può compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili e necessarie.
 - La società può contrarre mutui, richiedere fidi, scontare e sottoscrivere effetti sia con Istituti pubblici che privati, concedere e ricevere fidejussioni e ipoteche di ogni ordine e grado.
 - La società non può svolgere attività riservate alle banche o ad altri intermediari autorizzati, ai sensi delle vigenti leggi in materia creditizia, bancaria e finanziaria.
- La società assicura agli utenti e ai cittadini le informazioni inerenti ai servizi gestiti.

Art.5 - Capitale sociale

- 
- Il capitale sociale è di euro _____ ed è diviso in n. _____ quote del valore di euro uno (1) cadauna;
- Il capitale sociale è interamente sottoscritto dal Comune di Albano Laziale;
 - Il Comune di Albano, previa delibera del Consiglio Comunale, si impegna a mantenere una quota di partecipazione non inferiore al 51% del capitale sociale anche in caso di cessione di quote ad altri enti locali;
 - Sono inefficaci, nei confronti della società, tutti gli atti di trasferimento di quote posti in essere in violazione del precedente 3° comma. Il superamento del limite di cui al detto 3° comma, comporta il divieto per gli amministratori di iscrivere i trasferimenti nel libro dei soci per le quote eccedenti il limite stesso;
 - Una parte del capitale sociale eccedente il 51% può essere ceduta, nel limite massimo complessivo del 5% del capitale stesso, ai dipendenti, fermo restando che ciascun acquirente non potrà acquisire quote per un valore nominale superiore al 5% della quota di cui al presente comma, con vincolo di inalienabilità per un periodo di tre anni.
 - I soci possono effettuare finanziamenti alla società, fruttiferi od infruttiferi, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari anche emanate in materia.



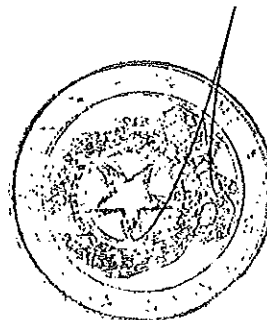
- Il domicilio del soci, per quel che riguarda i rapporti con la società, è quello che risulta dal libro dei soci.
- La qualità di socio comporta l'incondizionata accettazione di tutte le clausole dello statuto e di tutte le deliberazioni assunte dagli organi sociali, ancorché anteriori all'acquisto di tale qualità.

Art.6 – Quote di conferimento

- Le quote sono nominative e conferiscono ai loro possessori uguali diritti.
- Le quote sono indivisibili e ognuna di esse dà diritto ad un voto in assemblea.
- In sede di aumento di capitale sociale, i soci hanno diritto di opzione nella sottoscrizione di quote di nuova emissione, in proporzione al numero di quote possedute rilevabile dall'iscrizione nel libro soci alla data di deliberazione dell'aumento di capitale sociale.

Art.7 – Prelazione

- 
- Qualora un socio intenda trasferire a terzi, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, anche gratuito e di liberalità, le proprie quote, ovvero i diritti di opzione sulle emittende quote in caso di aumento del capitale sociale, deve previamente, a mezzo di lettera raccomandata R.R. da inviare al Presidente del Consiglio di Amministrazione, dare comunicazione dell'offerta agli altri soci, specificando il nome del terzo o dei terzi disposti all'acquisto e le condizioni di vendita e se la prelazione può essere esercitata anche per una parte soltanto dei titoli.
 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della proposta di vendita, provvede a darne comunicazione scritta a tutti i soci.
 - I soci che intendono esercitare il diritto di prelazione, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, debbono informare a mezzo di lettera raccomandata R.R. indirizzata al Presidente del Consiglio di amministrazione, la propria incondizionata volontà di acquistare, in tutto o in parte, le quote o i diritti di opzione offerti in vendita. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento, provvede ad informare l'offerente e tutti i soci a mezzo di lettera raccomandata R.R. delle proposte di acquisto pervenute.



- Nel caso in cui l'offerta venga accettata da più soci, le quote o i diritti di opzione offerti in vendita, sono ad essi attribuiti in proporzione alla rispettiva partecipazione al capitale della società.
- I trasferimenti delle quote operati in violazione del diritto di prelazione sono inefficaci nei confronti della società e comportano, per gli amministratori, il divieto di iscriverli nel libro dei soci.
- Le clausole di cui al presente articolo non si applicano nel caso di trasferimento di azioni e di diritti di opzione tra e a enti locali.

Art.8 – Organi della società

- Sono organi della società:
 - a) L'Assemblea dei soci;
 - b) Il Consiglio di Amministrazione;
 - c) Il Presidente del C.d.A.;
 - d) Il Collegio Sindacale.

Art.9 – L'Assemblea dei soci

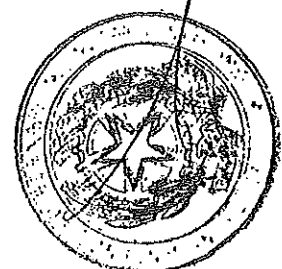
- L'Assemblea dei soci rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, assunte in conformità alla legge e allo statuto, obbligano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.
- Ogni socio che abbia diritto ad intervenire all'assemblea può farsi rappresentare con delega secondo le disposizioni di cui all'art. 2372 c.c.

Art.10 – Convocazione dell'assemblea

- L'assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge; essa è convocata dal consiglio di amministrazione nella sede sociale o nel diverso luogo indicato dall'avviso di convocazione, purché in Italia, osservate le disposizioni dell'art. 2484 del codice civile.

Art.12 – Assemblea ordinaria

- L'assemblea ordinaria:
 - a) Approva il bilancio e i programmi annuali e pluriennali della società;
 - b) Nomina il Presidente e i componenti del Consiglio di Amministrazione e il Presidente e i componenti del Collegio Sindacale;
 - c) Determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;



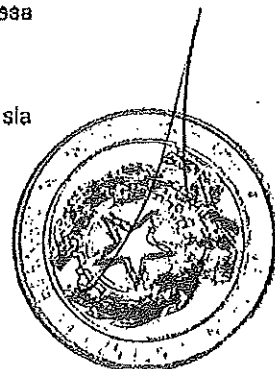
- d) Delibera sugli oggetti sottoposti al suo esame dagli amministratori e in particolare, qualora il consiglio di amministrazione ne abbia fatto richiesta, esprime pareri sull'assunzione di nuove attività o di servizi connessi a quelli oggetto della società, sulla partecipazione a società di capitali, sugli acquisti ed alienazioni immobiliari e relative permuta;
- e) Delibera su tutti gli altri oggetti ad essa riservati dalla legge o dal presente statuto.
- L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. E' inoltre convocata ogni volta che il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta ai sensi delle disposizioni di legge e per gli oggetti ad essa riservati.
 - L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera con la medesima maggioranza.
 - Qualora particolari esigenze lo richiedano, esigenze che dovranno essere di volta in volta riscontrate con apposita deliberazione del Consiglio di Amministrazione entro il termine ordinario di 4 (quattro) mesi, l'assemblea per l'approvazione del bilancio può essere convocata entro 6 (sei) mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Art.12 - Assemblea straordinaria

- L'assemblea è convocata in via straordinaria per deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento della società, sulla nomina ed i poteri dei liquidatori e su quant'altro previsto dalla legge.
- L'assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno due terzi del capitale sociale e delibera con la medesima maggioranza.

Art.13 - Funzionamento dell'Assemblea

- L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice-Presidente ed in mancanza di quest'ultimo, o in assenza di entrambi, da persona designata dall'assemblea stessa tra i suoi componenti.
- L'Assemblea nomina un segretario anche non socio, salvo che tale ufficio sia assunto da un notaio ai sensi di legge.



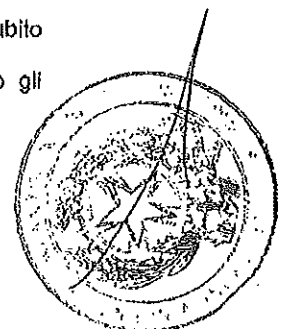
- Spetta al Presidente constatare la validità dell'assemblea, la regolarità delle deleghe, il diritto degli intervenuti di partecipare all'assemblea e di regolare l'andamento dei lavori e delle votazioni, sottoscrivendo, per ciascuna seduta, il relativo verbale unitamente al segretario, che ne cura la trascrizione sull'apposito libro dei verbali delle assemblee.
- Il Presidente, ove lo ritenga opportuno, nomina due o più scrutatori, scegliendoli tra i soci o tra i loro rappresentanti intervenuti in assemblea.

Art.14 – Trasmissione delle deliberazioni assembleari al Comune

- Copia delle deliberazioni dell'assemblea ordinaria e straordinaria sono inviate, a titolo informativo, al Comune di Albano Laziale e altri enti locali partecipanti alla società a cura del Presidente del Consiglio di Amministrazione entro 5 (cinque) giorni dalla loro adozione.

Art.15 – Consiglio di Amministrazione

- 
- La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 (tre) ad un massimo di 7 (sette) componenti compreso il Presidente, nominati, per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'Assemblea anche tra non soci e scelti per competenza tecnica, professionale, gestionale o amministrativa nei settori di attività della società.
 - La determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione è effettuata dall'Assemblea prima di procedere all'elezione degli amministratori nei predetti limiti.
 - Il Consiglio di Amministrazione può nominare fra i membri un Vice – Presidente con funzioni vicarie.
 - Gli amministratori durano in carica 2 (due) esercizi e sono rieleggibili. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori nominati dall'Assemblea, il Consiglio provvede alla loro sostituzione con deliberazione approvata dal Collegio sindacale. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea. Tuttavia, se, per dimissioni o per altre cause, viene a mancare la maggioranza degli amministratori, si intende scaduto l'intero consiglio e deve subito convocarsi l'Assemblea per la nomina dei nuovi amministratori. In tal caso gli



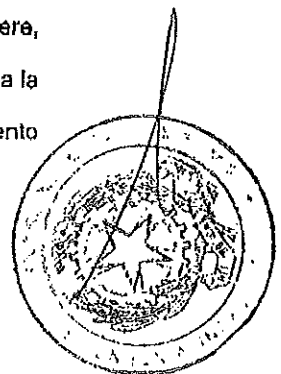
amministratori restano in carica per la convocazione dell'Assemblea e per l'ordinaria amministrazione fino alla nomina dei successori.

Art.16 - Funzionamento del consiglio di amministrazione

- Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli amministratori in carica e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità sarà determinante il voto del Presidente o di chi lo sostituisce ai sensi del presente Statuto.
- Devono, tuttavia, essere assunte con la maggioranza assoluta dei consiglieri in carica le deliberazioni concernenti:
 - a) La determinazione degli indirizzi strategici relativi alla gestione aziendale;
 - b) L'acquisto e la cessione di partecipazione di controllo;
 - c) La nomina o la designazione di rappresentanti della società in seno agli organi amministrativi e di controllo di società o enti al cui capitale la società partecipa.
- Il Consiglio si riunisce nella sede della società o altrove ogni volta che il Presidente lo giudichi necessario, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi componenti.
- La convocazione è fatta dal Presidente per lettera raccomandata R.R. da recapitarsi almeno tre giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore e sindaco effettivo; in caso di urgenza può essere fatta per telegramma o telefax spedito almeno 24 ore prima.
- Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, fissando il luogo, la data, l'ora, della convocazione e gli argomenti da porre all'ordine del giorno.
- Il verbale delle riunioni del Consiglio deve essere sottoscritto dal Presidente e dal segretario nominato di volta in volta o permanentemente dal Consiglio stesso.

Art.17 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

- Il Consiglio di Amministrazione provvede, con ogni più ampio potere, all'ordinaria e straordinaria amministrazione della società, e, in particolare, ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per il conseguimento



dell'oggetto sociale, esclusi quelli che la legge e lo Statuto riservano all'Assemblea.

Art.18 – Presidente

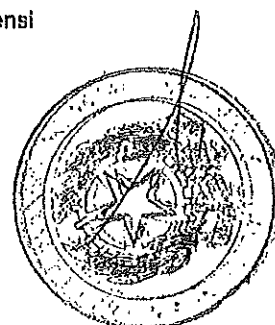
- Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha, salvo quanto stabilito dall'art. 19, comma 3 la rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio.
- In caso di impedimento, il Presidente, ove non sia nominato il Vice-Presidente, è sostituito dall'amministratore delegato o dal consigliere a ciò delegato.
- Il Presidente controlla la regolarità della gestione della società, riferendone al Consiglio ed attua le deliberazioni del Consiglio.
- Il Consiglio di Amministrazione può nominare il Direttore Generale, Procuratori speciali e mandatarî in genere per speciali atti o categorie di atti determinandone i poteri e gli emolumenti.
- Agli Amministratori delegati e al Direttore Generale spetta la rappresentanza della società nei limiti della delega conferita.
- Agli amministratori delegati e al Direttore Generale è fatto obbligo di tenere costantemente informato il Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta, secondo le modalità stabilite dal medesimo consiglio all'atto del conferimento della delega.

Art.19 – Direttore Generale

- Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Direttore Generale.
- Il Direttore Generale è scelto fra soggetti in possesso di elevate attitudini ed esperienze professionali e manageriali. Il Consiglio di Amministrazione nell'atto di nomina determina la durata dell'incarico.
- Il Direttore Generale esercita i poteri che gli sono delegati dal Consiglio di Amministrazione, fatte salve le attribuzioni espressamente riservate dalla legge, e dal presente Statuto al Consiglio medesimo.

Art.20 – Collegio sindacale

- Il Collegio sindacale si compone di tre membri effettivi, ivi compreso il Presidente e due supplenti, tutti eletti dall'assemblea dei soci, nominati e funzionanti ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
- I sindaci durano in carica tre (3) esercizi e sono rieleggibili.



- Il compenso da corrispondere ai componenti del Collegio sindacale è determinato dall'assemblea.

Art.21 - Bilanci ed utili

- L'esercizio sociale ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno; il Consiglio di Amministrazione provvede, entro i termini ed osservando le disposizioni di legge, alla compilazione del bilancio e della relazione sull'andamento della gestione sociale.
- Gli utili netti, dopo il prelevamento di una somma non inferiore al 5% per la riserva legale, sino a che questa non abbia raggiunto un quinto del capitale sociale, saranno ripartiti fra i soci, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.
- Il pagamento degli utili netti è effettuato nel modi, luoghi e termini stabiliti dal consiglio di amministrazione.
- Gli utili netti non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui si rendono esigibili, sono prescritti a favore della società.

Art.22 - Scoglimento e liquidazione

- Nel caso di scoglimento della società, l'assemblea fissa le modalità della liquidazione e provvede, ai sensi di legge, alla nomina ed eventualmente, alla sostituzione di uno o più liquidatori, indicandone i poteri e i compensi.

Art.23 - Disposizione generale

- Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le vigenti disposizioni del codice civile e delle leggi speciali in materia.

Art.24 - Controversie - Foro competente

- Per tutte le controversie che dovessero insorgere nei rapporti fra la società, i soci e componenti degli organi sociali, il giudice competente è quello che esercita la giurisdizione nell'ambito del Comune di Albano.

